



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 93

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti,
Montagnolie Rizzotto

**COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
FAUNA SELVATICA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° dicembre 2015.

COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Relazione:

Con il provvedimento in esame viene proposta l'istituzione di un organo carattere tecnico scientifico, denominato "Coordinamento Regionale per la fauna selvatica", avente il compito di realizzare studi sull'ambiente, censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico venatorio regionale, di adottare ogni iniziativa atta a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico, ivi compresa la espressione di pareri tecnico scientifici.

Il monitoraggio dello stato di conservazione della fauna, lo studio delle migrazioni e il rilevamento dei dati biometrici, la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale in rapporto allo stato dell'ambiente costituiscono attività ormai imprescindibili per la realizzazione di una corretta valutazione degli interventi in materia di fauna selvatica omeoterma di competenza delle regioni.

Consapevoli di tali esigenze, alcune regioni hanno già provveduto, nell'ambito delle proprie discipline per la protezione della fauna e l'esercizio della caccia, all'istituzione di propri organi di ricerca e consulenza, mediante l'attivazione di stazioni di osservazione, di censimento e di ricerca biologica, con priorità nel territorio montano e lungo la fascia costiera vallivo-lagunare. (v. Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna).

In precedenza, anche le province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con le leggi provinciali 24/1991 e 14/1987, avevano istituito propri organi di consulenza tecnico scientifica, in continuità con le funzione analoghe svolte dai disciolti osservatori faunistici.

Peraltro, anche la Regione Veneto in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ha attuato, nel corso degli anni, degli studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica.

Il presente testo rielabora le esperienze suesposte, privilegiando il carattere scientifico e tecnico della struttura in questione in modo che possa contribuire adeguatamente alle strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale di competenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 7 della legge 157/1992.

Il testo in esame qualifica la struttura regionale che opera in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta.

Il Coordinamento Regionale per la fauna selvatica dunque si configura quale organismo le cui funzioni amministrative ad esso attribuite ("la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale") attengono alla "gestione unitaria a livello regionale" che l'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 "Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione" riserva alla Regione.

Il Coordinamento Regionale per la fauna selvatica è collocato all'interno dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel Settore Primario, quale supporto all'espletamento delle funzioni della stessa.

Possono avvalersi della consulenza del Coordinamento, le province, gli enti locali, gli enti parco e gli enti di gestione delle riserve naturali regionali nonché gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini e le strutture quali:

- a) le aziende faunistiche-venatorie;*
- b) le aziende agri-turistico-venatorie;*
- c) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica;*
- d) gli allevamenti previsti dal comma 1, dell'articolo 17 della legge 157/1992.*

Il particolare il Coordinamento Regionale per la fauna selvatica svolge attività di sperimentazione di interventi volti al miglioramento della consistenza faunistica e delle risorse ambientali.

Si sottolinea, infine, il sistema organizzativo snello del Coordinamento e il contenimento dei costi degli organi del Coordinamento.

Nel dettaglio degli articoli la proposta legislativa prevede:

- all'articolo 1 si indicano le finalità che la Regione intende perseguire tramite l'istituzione del Coordinamento Faunistico Venatorio;*
- all'articolo 2 si individuano le funzioni del Coordinamento Regionale, nonché l'attivazione di eventuali stazioni di osservazione decentrate nel territorio;*
- agli articoli 3 e 4 si definiscono nel dettaglio le funzioni di studio e consultive svolte dal Coordinamento Regionale;*
- agli articoli da 5 a 10 si definiscono la struttura del Coordinamento Regionale. In particolare, vengono individuati gli organi con funzioni di programmazione, indirizzo e controllo strategico, il presidente nella persona dell'Assessore regionale alla Caccia, il coordinatore, incarico svolto dal Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, l'assemblea del Coordinamento Regionale ed il comitato scientifico;*
- l'articolo 11 definisce sia la struttura organizzativa sia il personale;*
- all'articolo 12 si individuano le fonti di finanziamento regionale come contributi al funzionamento e per attività specifiche nonché su somme assegnate da UE, Stato o enti locali o anche da prestazioni rese;*
- all'articolo 13 si definiscono gli aspetti finanziari della proposta di legge.*

COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dalla direttiva del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat, dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, di cui alla legge 24 novembre 1978, n. 812 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 503, al fine di promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat e l'adozione delle misure necessarie al loro mantenimento e di tutelare le specie oggetto di ornitologia amatoriale, attua per il tramite del Coordinamento Regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 2, studi sulla fauna selvatica e sull'ambiente e adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

Art. 2 - Coordinamento Regionale per la fauna selvatica.

1. Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è costituito del Coordinamento Regionale per la fauna selvatica del Veneto, di seguito denominato "Coordinamento Regionale", è un organismo dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario, ed opera in attuazione di indirizzi emanati dalla Giunta regionale al fine di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico venatorio regionale, ivi compresa la espressione di pareri tecnico scientifici.

2. Al fine di corrispondere alle specifiche necessità dei particolari e diversi ambienti naturali del Veneto, il Coordinamento Regionale può operare anche in forma decentrata sul territorio mediante l'attivazione di stazioni di osservazione, di censimento e di ricerca biologica, con priorità nel territorio montano e lungo la fascia costiera vallivo-lagunare.

3. Possono avvalersi della consulenza del Coordinamento Regionale, anche le province, gli altri enti locali, gli enti parco e gli enti di gestione delle riserve naturali regionali nonché gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini, le strutture di iniziativa privata di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e le imprese agricole che realizzano, in materia di valorizzazione faunistica del territorio, investimenti aziendali cofinanziati con risorse pubbliche.

Art. 3 - Funzioni del Coordinamento Regionale.

1. Il Coordinamento Regionale svolge le seguenti funzioni:

a) esprime, in relazione alle funzioni della Regione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 50/1993 anche su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, pareri tecnico-scientifici per la gestione sostenibile dell'ambiente e della fauna selvatica;

- b) effettua sull'intero territorio regionale, studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici, al fine di verificare la distribuzione, tendenza e consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale;
- c) svolge attività di sperimentazione di interventi volti al miglioramento della consistenza faunistica e delle risorse ambientali e dei relativi habitat, ai fini del mantenimento e della ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- d) coordina e verifica le ricognizioni della consistenza faunistica effettuate dagli ambiti territoriali di caccia, dai comprensori alpini e dalle aziende faunistiche;
- e) promuove, attua o coordina i censimenti della fauna selvatica, fatte salve le competenze per le operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nei comprensori alpini cui provvede la provincia, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 50 del 1993;
- f) propone agli enti competenti misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;
- g) esprime i pareri di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge n. 157 del 1992;
- h) promuove corsi, incontri, convegni e cura pubblicazioni anche al fine di favorire una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia fra i soggetti interessati;
- i) esprime pareri, se richiesti, sugli schemi di disegni di legge e sui progetti di legge in materia di tutela della fauna e disciplina del prelievo venatorio nonché in materia di ornitologia amatoriale.

2. Il Coordinamento Regionale, per l'espletamento delle sue funzioni collabora con università, istituzioni di ricerca, enti e associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale, stipulando apposite convenzioni.

Art. 4 - Esercizio delle funzioni.

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), ed e), del comma 1 dell'articolo 3, il Coordinamento Regionale si attiene a protocolli operativi definiti d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per le modalità esecutive delle attività e per la validazione scientifica dei risultati acquisiti in esito a iniziative di ricerca e sperimentazione.

Art. 5 - Organi del Coordinamento.

1. Sono organi del Coordinamento:
- a) il presidente;
 - b) il coordinatore;
 - c) l'assemblea di coordinamento;
 - d) il comitato scientifico.

Art. 6 - Il presidente e l'assemblea del Coordinamento Regionale.

1. L'assemblea del Coordinamento Regionale è composta dal presidente e da altri membri, nominati dalla Giunta regionale, in deroga ai termini di durata previsti dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", rimane in carica per cinque anni.

2. Il presidente è l'Assessore regionale alla caccia o un suo delegato.
3. Il coordinatore è il Direttore dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario o suo sostituto.
4. Gli altri membri dell'assemblea sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in materia faunistica, agricola, ambientale e giuridiche, anche appartenenti alle aree delle università, della ricerca, dell'associazionismo di settore e delle libere professioni. È membro di diritto il Direttore della Sezione Caccia e Pesca della Regione Veneto.
5. Ai componenti dell'assemblea, per l'esercizio delle funzioni inerenti l'incarico, è riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso spese.

Art. 7 - Funzioni del presidente.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale, convoca e presiede l'assemblea ed il comitato scientifico, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 - Funzioni del coordinatore.

1. Il coordinatore sovrintende al funzionamento dell'assemblea del Coordinamento Regionale, organizzando le funzioni d'istituto, raccordando le attività del comitato scientifico e le funzioni di consulenza esterna.

Art. 9 - Funzioni dell'assemblea del Coordinamento Regionale.

1. L'assemblea:
 - a) nomina tra i propri componenti il vicepresidente che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale del Coordinamento Regionale;
 - c) approva il programma annuale di attività e lo trasmette per conoscenza alla competente commissione consiliare;
 - d) esprime i pareri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e i).
 - e) nomina i componenti del comitato scientifico.

Art. 10 - Struttura organizzativa e funzionamento del comitato scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo ed agisce da organo consulente dell'assemblea del Coordinamento Regionale nelle materie scientifiche di cui all'articolo 3 della presente legge;
2. Il Comitato scientifico si può articolare in aree funzionali, zoologico faunistica, tassidermica ed ambientale, operanti in modo integrato sulla base del programma annuale di attività approvato dall'assemblea;
3. I membri del Comitato scientifico sono scelti tra persone in possesso di elevata competenza e professionalità in materia faunistica, agricola, ambientale e giuridiche, anche appartenenti alle aree delle università, della ricerca, dell'associazionismo di settore e delle libere professioni;
4. I componenti dell'assemblea del Coordinamento Regionale possono essere nominati nel comitato scientifico;

Art. 11 - Personale.

1. Il Coordinamento Regionale si avvale del personale dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario al fine dell'espletamento dei compiti d'istituto.

2. Il Coordinamento Regionale può avvalersi di personale in comando dalla Regione del Veneto e da enti, aziende o agenzie regionali, assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni presso gli enti del comparto regioni - autonomie locali ovvero di personale trasferito in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

Art. 12 - Bilancio, contabilità, patrocinio e risorse finanziarie.

1. Le entrate proprie dell'Istituto Regionale sono costituite da:

- a) fondo proprio dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
- b) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
- c) somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e dagli enti locali, per l'attivazione di specifici progetti;
- d) entrate derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Il Coordinamento Regionale può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, i fondi sono reperiti all'interno del bilancio dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel Settore Primario.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Coordinamento Regionale per la fauna selvatica.....	3
Art. 3 - Funzioni del Coordinamento Regionale.....	3
Art. 4 - Esercizio delle funzioni.....	4
Art. 5 - Organi del Coordinamento.....	4
Art. 6 - Il presidente e l'assemblea del Coordinamento Regionale.	4
Art. 7 - Funzioni del presidente.	5
Art. 8 - Funzioni del coordinatore.	5
Art. 9 - Funzioni dell'assemblea del Coordinamento Regionale.....	5
Art. 10 - Struttura organizzativa e funzionamento del comitato scientifico.....	5
Art. 11 - Personale.	6
Art. 12 - Bilancio, contabilità, patrocinio e risorse finanziarie.....	6
Art. 13 - Norma finanziaria.....	6